



CORTE DEI CONTI

**PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LAZIO**

Proc. I00203/2021

INVITO A DEDURRE

ai sensi dell'art. 67 dell'All. 1 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, nei confronti di:

MORI Andrea [REDACTED]
[REDACTED]

BUCCI Elpidio [REDACTED]
[REDACTED]

RAPALLI Riccardo, [REDACTED]
[REDACTED]

DE VIETRO Valentina, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

FATTO

I. In data 8 aprile 2021, sul quotidiano "La Repubblica", fu pubblicata la notizia delle dimissioni del Presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, rassegnate in seguito alla emersione dello scandalo cd. "Concorsopoli", che aveva svelato una serie di presunte irregolarità nell'ambito di un concorso indetto dal Comune di Allumiere e delle assunzioni che sarebbero state conseguentemente

disposte anche da altre amministrazioni, in virtù dell'utilizzo di una graduatoria formata da ben 80 candidati idonei a fronte di soli cinque posti disponibili.

II. A seguito della segnalazione, il Pubblico Ministero contabile ha avviato un'istruttoria, acquisendo atti dal Comune di Allumiere, dal Consiglio regionale per il Lazio e dall'Autorità Giudiziaria penale, nonché disponendo l'audizione di alcuni soggetti informati, ai sensi dell'art. 60 c.g.c., al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità.

In seguito alla mancata comparizione del dott. Mori alla suddetta audizione, nelle ore e nel luogo indicati nel decreto di convocazione, la Procura ha chiesto l'applicazione, nei confronti del medesimo, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 60, comma 5, c.g.c. Il giudice monocratico, con decreto del 7 febbraio 2022, n. 3, ha condannato il convenuto al pagamento del massimo edittale, pari a € 1000,00, salva la riduzione al 30% in caso di pagamento tempestivo; facoltà della quale si è avvalso il soccombente, provvedendo a versare in favore della Corte dei conti, in data 11 febbraio 2022, la somma di € 300,00.

III. Gli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno portato alla luce una complessa vicenda, di seguito meglio illustrata, che ha trovato la propria genesi nel concorso indetto dal Comune di Allumiere.

a) La procedura avviata dal Consiglio regionale del Lazio ai fini dell'utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni.

All'esito dell'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020-2022 e del Piano annuale 2020, il Consiglio regionale del Lazio approvò, con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 85 del 28 luglio 2020, la pianificazione di una serie di assunzioni di personale con qualifica D (18 unità) e C (20 unità); assunzioni da disporre,

nell'anno 2020, solo attraverso lo scorrimento delle graduatorie di altro ente.

Con note prot. RU 18959 dell'11 novembre 2020 e 20945 del 7 dicembre 2020, pertanto, il Consiglio diede impulso alla procedura prevista dall'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*, inoltrando alle amministrazioni provinciali e alle amministrazioni comunali capoluogo, ricadenti nel territorio della Regione Lazio e della città metropolitana di Roma, un'istanza di utilizzo di graduatorie vigenti per i profili di interesse.

Nell'ambito delle amministrazioni che fornirono un riscontro, furono selezionate, seguendo i criteri indicati dall'art. 151-ter del Regolamento di amministrazione del Consiglio, le proposte provenienti dai comuni di Arcinazzo romano e Allumiere. Quest'ultimo ente locale, in particolare, vantava due graduatorie vigenti, rispettivamente, per la categoria D1 - istruttore direttivo amministrativo - e C1 - istruttore amministrativo, approvate, rispettivamente, con determinazioni n. 150 del 24 novembre 2020 e n. 168 del 14 dicembre 2020. In data 21 dicembre 2020, pertanto, fu stipulato l'accordo tra il predetto Comune e il Consiglio regionale del Lazio e, dopo aver contattato ventitré idonei, sulla base dei nominativi comunicati dal Comune di Allumiere, furono assunte sedici unità di personale per la categoria C, che presero servizio presso il Consiglio regionale.

Le irregolarità della procedura, che sarebbero emerse solo successivamente, si ripercossero sulla successiva assunzione del predetto personale da parte della Regione Lazio, cagionando, come si vedrà, un ingente danno all'Ente territoriale.

b) La genesi del danno: le irregolarità del concorso di Allumiere.

Con determina del Responsabile del settore n. 51 in data 28 febbraio 2020 il Comune di Allumiere, in linea con il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 28 febbraio 2020, pubblicò un bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque istruttori amministrativi, categoria C1, con riserva di un posto al personale interno.

L'art. 5 del bando di concorso, in merito alle prove d'esame, prevedeva, anzitutto, la sottoposizione dei candidati a prova preselettiva, costituita da quesiti a risposta multipla, qualora il numero delle domande presentate fosse risultato superiore a 50. Alla prova scritta sarebbero stati ammessi a partecipare i primi 20 classificati che avessero conseguito il punteggio di almeno 21/30, includendo comunque i pari merito al ventesimo posto. La graduatoria, formata sulla base dei risultati della prova preselettiva e valida esclusivamente ai fini dell'ammissione alla prova scritta, sarebbe stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune, così come l'elenco dei candidati idonei, ai fini della notifica per ciascun candidato.

In seguito alla prova preselettiva, il bando prevedeva l'espletamento di due prove scritte e una prova orale, nel corso della quale sarebbero state accertate, con l'ausilio di un componente aggiunto della Commissione con esperienza tecnica specifica, le capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Il punteggio minimo per il superamento delle due prove scritte e della prova orale era stabilito in 21/30.

La commissione esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 79 del 30 giugno 2020, era composta dal dott. Andrea Mori, responsabile del personale del Comune di Allumiere, dal dott.

Elpidio Bucci, direttore del personale del Comune di Frascati, e dal dott. Riccardo Rapalli, dirigente finanziario del Comune di Tivoli. Con verbale n. 1 dello stesso 30 giugno, la Commissione giudicatrice decideva, irrispettando e inespugnabilmente, di modificare le soglie di sbarramento della prova preselettiva riportate nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di ammettere alle prove concorsuali *“unicamente i candidati che avranno ottenuto nella prova di preselezione il punteggio minimo prestabilito di 31/45”*.

L'incarico per l'organizzazione e l'espletamento delle prove preselettive fu affidato alla società Studio Staff S.r.l., selezionata sulla piattaforma MEPA e contrattualizzata con determina n. 366 del 2 dicembre 2019. La società, in particolare, avrebbe avuto il compito di predisporre la piattaforma delle domande, redigere i quiz, da ripartirsi in otto batterie, e gestire lo svolgimento della prova (accoglienza, disposizione dei candidati nella sala, *speaker* per la illustrazione delle fasi del concorso, vigilanza e lettura ottica dei test), mentre sarebbe stata affidata alla Commissione la composizione della graduatoria.

Atteso l'elevato numero delle domande, pari a 642, fu disposto l'espletamento della prova preselettiva, alla quale i candidati erano stati originariamente convocati in ordine alfabetico; anche tale suddivisione, tuttavia, fu modificata dalla Commissione per ragioni e secondo criteri apparentemente incomprensibili, che si sarebbero spiegati con il callido intento di favorire alcuni candidati.

Al primo gruppo, così come composto dai Commissari, fu affidata la scelta della prova tra sette batterie di test preselettivi (l'ottava non fu utilizzata), inserite in altrettante buste in modo che la numero 2 fosse riconoscibile rispetto alle altre per la minore distanza tra i timbri apposti esternamente.

Alla prova scritta furono ammessi ben 107 concorrenti (dei quali 4 erano esentati dalla prova preselettiva secondo le disposizioni del bando), cioè tutti i candidati che avevano riportato una votazione pari a 21/45, anziché 31/45, come era stato stabilito dalla Commissione, a modifica del bando, nel verbale n. 1 del 30 giugno 2020, consentendo in tal modo a 44 candidati non idonei di accedere alle fasi successive del concorso e di conseguire l'idoneità.

Anche il prosieguo della selezione non fu immune da irregolarità. Dalle indagini penali è infatti emerso che le tracce della prima prova scritta furono rivelate ad alcuni dei concorrenti proprio dallo stesso Mori e la ripartizione dei candidati nelle quattro sessioni di prove orali, così come era avvenuto per le preselettive, non era stata casuale.

Al termine delle selezioni, in data 12 dicembre 2020, fu stilata la graduatoria provvisoria di merito, sulla base della quale risultarono idonei ben 80 candidati, mentre la graduatoria definitiva non fu mai pubblicata.

Con determina del Responsabile del Settore Andrea Mori n. 168 del 14 dicembre 2020, si procedette all'assunzione dei cinque vincitori. La graduatoria fu sin da subito utilizzata da numerose altre amministrazioni, secondo lo strumento introdotto dall'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, previa stipula degli accordi, previsti dall'art. 3, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, con il Comune di Allumiere. Gli organi di stampa hanno segnalato che alcuni "soggetti eccellenti", legati alla politica, si erano utilmente collocati in graduatoria, per poi risultare idonei ed essere assunti dal Consiglio Regionale del Lazio e da altre amministrazioni; tale circostanza è stata considerata dal Giudice per le Indagini Preliminari, nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di Mori, quale uno degli elementi indiziari di *"chiare interessenze e stabili contatti, diretti e*

indiretti, con esponenti politici locali (di diverse fazioni e schieramenti) in grado di condizionare il risultato del concorso”.

c) L'emersione degli illeciti e le conseguenti iniziative assunte dall'A.G. penale e dalla Regione Lazio.

Nel mese di aprile 2021 furono portate alla luce dagli organi di stampa le evidenze del procedimento penale, avviato in seguito all'esposto di una delle concorrenti del concorso, Marianna Sardoni, che aveva dichiarato di non essere mai stata chiamata da alcuna amministrazione, pur avendo ricoperto un'ottima posizione in graduatoria, al n. 13.

In data 22 febbraio 2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Civitavecchia ha notificato al Presidente della Commissione d'esame Andrea Mori avviso di giudizio immediato per i fatti relativi allo svolgimento della procedura concorsuale; sono stati tratti a giudizio anche gli altri due componenti della Commissione e quattro candidati per i reati di abuso d'ufficio, rivelazione di segreti di ufficio e falso, mentre è stata archiviata la posizione del Sindaco di Allumiere, imputato del delitto di rivelazione di segreto d'ufficio.

Frattanto, la Regione Lazio ha avviato un'inchiesta interna, affidando la relativa istruttoria, con deliberazione n. 6 del 26 aprile 2021, a una Commissione all'uopo costituita e denominata Commissione trasparenza, la quale ha prodotto una relazione all'esito dei lavori.

Quanto al Comune di Allumiere, con deliberazione del responsabile dell'Ufficio del personale, dott.ssa Emanuela Sgamma, n. 113 del 29 luglio 2021, in attuazione delle linee di indirizzo impartite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 74 del 7 luglio 2021, furono disposti la sospensione degli effetti della graduatoria definitiva del concorso in esame e l'avvio di un procedimento finalizzato alla

“definizione delle migliori pratiche di comportamento, relativamente alla verifica della legittimità degli atti adottati dalla commissione di concorso per l’approvazione della graduatoria finale, notificando l’avvio della procedura a tutti i graduati del concorso e a tutte le amministrazioni attingenti alla graduatoria”.

Concluso il procedimento, acquisiti un parere legale e una relazione economico finanziaria in merito all’incidenza, per le casse comunali, di eventuali azioni risarcitorie dei soggetti lesi dall’eventuale annullamento in autotutela delle procedure concorsuali, con determina n. 194 del 15 novembre 2021 il Responsabile del Settore II Sviluppo economico ed Attività produttive dispose l’annullamento della determinazione n. 168 del 14 dicembre 2020, recante l’approvazione della graduatoria del concorso, nella sola parte relativa alla posizione di coloro i quali, pur risultati idonei, non erano ancora stati assunti.

Il provvedimento di annullamento parziale è stato impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha respinto la domanda cautelare; il giudizio di merito è allo stato pendente.

Gli altri candidati idonei, assunti dalle amministrazioni che hanno utilizzato la graduatoria del Comune di Allumiere, hanno mantenuto il proprio posto continuando a percepire emolumenti.

I fatti sopra descritti, a parere di questa Procura, hanno cagionato un danno ingiusto al Comune di Allumiere e alla Regione Lazio per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. La condotta antigiuridica.

La complessa vicenda sopra illustrata può idealmente suddividersi in due fasi, nell’ambito delle quali sono emerse condotte antigiuridiche,

foriere di danno, ascrivibili agli odierni invitati: la prima riguarda gli illeciti perpetrati nell'ambito del concorso indetto dal Comune di Allumiere; la seconda, concluso il concorso, si caratterizza per una vera e propria spartizione degli idonei presso altre amministrazioni e alle ricadute dannose di un procedimento selettivo viziato.

a) Le irregolarità della procedura selettiva

Le indagini condotte nell'ambito del procedimento penale hanno portato alla luce una manifesta violazione degli obblighi di imparzialità e di adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso a un pubblico concorso, previsti dall'art. 35, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Come risulta dal compendio probatorio in atti, costituito dalle dichiarazioni a SIT rese da alcuni candidati del concorso, nonché dalle conversazioni e dai messaggi scambiati tra i protagonisti della vicenda, le condotte antigiuridiche che caratterizzano questa prima fase, ascrivibili al Presidente, ai componenti della Commissione e alla dott.ssa Valentina De Vietro, si sono tradotte nella adozione di espedienti finalizzati a favorire alcuni candidati nell'espletamento delle prove, consentendo così l'accesso dei medesimi alle fasi successive della procedura; gli stessi candidati, in effetti, sarebbero risultati idonei al termine del concorso e sarebbero stati "ripescati" dalle altre amministrazioni.

Nelle sommarie informazioni rese alla Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Civitavecchia e nell'audizione resa alla scrivente Procura ai sensi dell'art. 60 c.g.c., infatti, la sig.ra Stefania Buonanno, titolare della Studio Staff, ha affermato che Mori, nei giorni antecedenti alla prova preselettiva (8-17 giugno 2020), richiese espressamente e ottenne la consegna dapprima dell'intera banca dati

delle domande e poi dei test che la componevano suddivisi in gruppi. La richiesta era inusuale, tenuto conto del fatto che la società esterna si sarebbe dovuta occupare in autonomia della selezione.

La Buonanno, inoltre, confermando quanto già emerso dalla lettura del verbale della Commissione n. 1 del 30 giugno 2020, ha riferito che ai fini delle prove preselettive l'organo esaminatore assunse la determinazione di ripartire i candidati, già suddivisi in gruppi in ordine alfabetico, secondo un diverso criterio apparentemente casuale; lo stesso avvenne per le prove scritte, come risulta dal verbale n. 6 del 2-9 ottobre 2020.

Gli otto test da estrarre a sorte il primo giorno della prova preselettiva, inoltre, sarebbero stati consegnati dalla Buonanno a Mori in altrettante buste chiuse e senza timbri, mentre al momento della scelta da parte dei candidati volontari, come è emerso dal successivo esame della documentazione, le stesse buste presentavano i timbri del Comune di Allumiere e la firma del Presidente; la busta n. 2, in particolare, recava esternamente due timbri della Commissione apposti a una minore distanza l'uno dall'altro rispetto a quelli apposti sulle altre buste.

Non a caso, i candidati che si offrirono di estrarre la prova nel primo giorno delle preselettive, identificati in Mirko Cipolletti, Claudia Pasquini e Maria Isabella Galimberti, individuarono proprio la busta n. 2. Risulta, in particolare, che Cipolletti abbia telefonato a Mori il giorno 12 giugno 2020 e Galimberti abbia avuto contatti telefonici con il Presidente della Commissione il giorno 8 giugno, quando il quest'ultimo aveva appena ottenuto dalla Buonanno l'intera banca dati della prova preselettiva.

Anche altri candidati inseriti nel gruppo A avevano intrattenuto, nei mesi antecedenti allo svolgimento della selezione, una serie di

contatti con lo stesso Mori e con sua moglie Valentina De Vietro, che avrebbe rivestito l'incarico di componente esterno della commissione per il colloquio in lingua inglese, pur non essendo tale colloquio previsto dal bando.

Marco Tisselli e Piera Marmorale, coniugi legati da un rapporto di amicizia con il Presidente della Commissione e qualificatisi, rispettivamente, ai numeri 11 e 30 della graduatoria finale, hanno dichiarato di aver ricevuto spontaneamente dal Mori, al corrente del loro stato di disoccupazione, un foglio contenente le domande della preselezione, in un numero approssimativo di 50, e le relative risposte. Anche Massimiliano Magrì ha ammesso di conoscere Mori, sua moglie Di Vietro e Rapalli, di aver frequentato personalmente i suddetti coniugi fino al 2019 e di avere avuto con il Mori alcuni contatti telefonici nel periodo del concorso, pur senza parlare delle prove. I tabulati delle relative telefonate, tuttavia, indicano che i contatti in questione risultano essere numerosi, pari complessivamente a 28, e verificatisi in corrispondenza dello svolgimento delle prove preselettive, scritte e orali.

I candidati che non avevano conseguito un punteggio sufficiente nella preselezione, ricevettero un ulteriore aiuto per poter accedere alle prove scritte. I componenti della Commissione, infatti, dapprima modificarono *in itinere* il punteggio minimo per l'accesso, fissandolo in 31/45 anziché in 21/30 come stabilito dal bando, ma alle prove scritte furono ammessi i candidati che avevano totalizzato il più basso punteggio di 21/45 e che, di conseguenza, avrebbero dovuto essere esclusi dal concorso.

Se fosse stato applicato rigorosamente il criterio previsto nel bando, i candidati che avrebbero potuto proseguire la selezione sarebbero stati soltanto 27: due di loro ottennero, invero, il punteggio di 45; uno

il punteggio di 41; a tre candidati fu assegnato il punteggio di 40, a cinque il punteggio di 39, a tre il punteggio di 38 e a cinque candidati il punteggio di 37. Alla ventesima posizione si sarebbero collocati gli otto candidati che avevano riportato il punteggio di 36, per un totale di ventisette candidati. L'alterazione della soglia di sbarramento, invece, determinò l'apertura alla prova scritta di ben centosette candidati; il relativo elenco fu pubblicato sul sito in rigoroso ordine alfabetico, senza indicare i punteggi riportati nella prova, in violazione di quanto prescritto dal bando, che prevedeva la pubblicazione della graduatoria delle preselettive.

Anche l'estrazione delle due prove scritte fu manipolata dai componenti della Commissione, che si adoperarono per consentire ad alcuni candidati, da questi conosciuti, di scegliere gli elaborati contenuti, rispettivamente, nella busta A e nella busta n. 2.

La suddivisione dei candidati nelle quattro sessioni di prove orali, svoltesi nei giorni 6, 20, 27 novembre 2020 e 4 dicembre 2020, infine, fu stabilita dai componenti della Commissione secondo criteri di convenienza.

Anche l'assegnazione dei punteggi della prova orale fu alterata con una modifica non trasparente di uno degli elementi essenziali del bando. La Commissione, infatti, nel verbale n. 6 aveva previsto l'abbassamento del punteggio massimo da 30 punti, come previsto dal bando, a 25, assegnando i 5 punti di differenza al colloquio di inglese, non previsto dal bando, e di informatica.

Le irregolarità proseguirono anche una volta conclusa la procedura selettiva.

Risulta, infatti, che Mori, talvolta coadiuvato dalla moglie De Vietro, abbia contattato diversi idonei al fine di verificarne la

disponibilità ad accettare proposte di assunzione da parte di altre amministrazioni.

Le intercettazioni telefoniche hanno confermato che nel periodo dal maggio al dicembre 2020 l'utenza intestata al Mori ebbe numerosi contatti con le utenze intestate a ventuno candidati poi risultati idonei, di cui undici inseriti nel gruppo A della prova preselettiva e nella seconda sessione della prova orale, nonché con altre diciassette utenze intestate a persone recanti lo stesso cognome di altrettanti candidati risultati idonei, di cui otto inseriti nel gruppo A delle preselezioni. Contatti telefonici sarebbero intercorsi anche tra l'utenza intestata a Valentina De Vietro, moglie di Mori, e alcuni dei candidati che sarebbero poi risultati idonei.

In definitiva, l'intera procedura assunzionale è stata inficiata per effetto di gravi irregolarità poste in atto dai componenti della Commissione, i quali adottarono una serie di artifici volti a favorire alcuni candidati all'interno del concorso, impedendo così la realizzazione della *ratio* delle procedure selettive, vale a dire l'individuazione dei migliori nell'interesse pubblico.

Alla luce delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria, risulta dimostrato che il Mori si adoperò in prima persona al fine di ottenere le prove preselettive prima dello svolgimento delle stesse, di suddividere i candidati in gruppi a suo piacimento e senza alcun criterio oggettivo, di contattare i candidati, coadiuvato dalla moglie, Valentina De Vietro, e di rivelare ad alcuni di essi i quesiti delle prove scritte, di coinvolgere nella procedura concorsuale la medesima De Vietro, a titolo di commissario esterno, pur non essendo la medesima stata nominata con provvedimento *ad hoc*, disponendo in suo favore finanche la liquidazione del relativo compenso. Con l'ausilio dei componenti della Commissione Bucci e Rapalli e del componente

aggiunto De Vietro, inoltre, il medesimo Presidente della Commissione, dopo aver indebitamente modificato, in spregio alle previsioni del bando, il punteggio della prova preselettiva, ha suddiviso i candidati secondo criteri di convenienza, ha ammesso alle successive prove candidati con punteggio inferiore alla soglia di sbarramento, ha agevolato il sorteggio di una delle buste contenenti gli elaborati di esame, ha modificato il punteggio delle prove orali in spregio alla *lex specialis* contenuta nel bando di concorso.

Risultano, pertanto, palesemente violati, oltre alle disposizioni della *lex specialis* contenute nel bando di concorso, i principi di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità, che trovano il proprio fondamento a livello costituzionale (art. 97 Cost.) e riecheggiano l'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, secondo il quale "*tutti i cittadini ... sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti*". Il *vulnus* ai predetti principi appare, nella fattispecie in esame, ancor più grave, tenuto conto del fatto che la natura prevalentemente esecutiva delle mansioni richieste, non necessitanti di particolari competenze curriculari, ha come inevitabile ricaduta, da un lato, la perdita di fiducia della comunità rispetto alla possibilità di ottenere lealmente un impiego pubblico e, dall'altro, il depauperamento dell'apparato amministrativo, avuto riguardo, in particolare, all'assunzione di soggetti scarsamente qualificati della cui lealtà, fedeltà e correttezza può fondatamente dubitarsi.

b) La spartizione degli idonei tra le altre amministrazioni.

L'analisi delle condotte poste in essere dagli odierni invitati ha consentito di svelare il loro callido disegno: consentire ad alcuni candidati di collocarsi utilmente nella graduatoria di

un'amministrazione qualunque, onde poter essere chiamati dall'ente preferito, attraverso lo strumento previsto dall'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*, secondo criteri di convenienza e non seguendo le ordinarie modalità di scorrimento.

Il richiamato art. 9, invero, ha introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni (sia statali, sia regionali) di ricoprire i posti disponibili in dotazione organica, nei limiti della stessa, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, purché nell'ambito del medesimo comparto di contrattazione. In attesa dell'emanazione del regolamento intergovernativo, al quale la richiamata norma demandava l'individuazione delle modalità e dei criteri applicativi dell'attribuita facoltà, l'art. 3, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 ne ha subordinato l'applicazione al previo accordo tra le amministrazioni interessate. L'accordo tra l'amministrazione utilizzatrice e quella titolare della graduatoria è finalizzato a consentire un corretto e trasparente esercizio del potere di scorrimento, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione della regola della concorsualità, *"teleologicamente e funzionalmente rivolta alla selezione del maggior numero possibile di candidati - posti in condizione di parità - per la scelta dei migliori, ovvero dei candidati più meritevoli e professionalmente dotati"* (TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 maggio 2022, n. 354). È, pertanto, connotato all'istituto dello scorrimento l'utilizzo dei nominativi dei candidati idonei secondo il rigoroso ordine di collocazione in graduatoria.

Risulta, invece, provato dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria che la stipula degli accordi e la successiva assunzione degli idonei

presso le amministrazioni richiedenti seguì una logica di spartizione contraria ai principi e alle norme sopra richiamati.

Il Comune di Allumiere, infatti, comunicò agli enti che ne fecero richiesta i nominativi dei candidati da assumere senza seguire l'ordine del punteggio.

Dall'istruttoria interna effettuata dalla Commissione trasparenza e dall'esposto dal quale prese l'abbrivio il procedimento penale è emerso, infatti, che la sig.ra Marianna Sardoni e la sig.ra Alice Bruschi, collocate, rispettivamente, al tredicesimo e al quattordicesimo posto della graduatoria provvisoria, non furono mai interpellate da alcuna amministrazione, sebbene i candidati collocatisi nelle posizioni successive siano stati invece effettivamente assunti dal Consiglio regionale del Lazio e dai Comuni di Tivoli, Guidonia e Civitavecchia. Anche il sig. Orchi e la sig.ra Tremante, collocati rispettivamente in posizione n. 57 e n. 60 e assunti al Comune di Monterotondo, oltre ad aver riportato alla prova preselettiva un punteggio insufficiente, pari a 21 e 22/45 (circostanza che non avrebbe consentito loro di accedere alle prove scritte, figurarsi di vincere il concorso), hanno sopravanzato una quindicina di persone che non erano state ancora chiamate. Lo stesso è avvenuto con la sig.ra Fabrizia Leoni, segnalata al Comune di Bracciano e collocata in graduatoria alla posizione n. 33, sebbene prima di lei siano state chiamate almeno una decina di persone con punteggi più bassi.

La sig.ra Serena Bruni, utilmente collocata in graduatoria, ha accettato la richiesta di assunzione proveniente dal Comune di Anguillara Sabazia con nota del 30 dicembre 2020, ma prima di tale data il Comune di Allumiere aveva trasmesso alla Regione Lazio e ai Comuni di Guidonia e di Tivoli i nominativi di candidati collocati in posizioni successive della graduatoria. Il Comune di Anguillara

Sabazia, peraltro, aveva inoltrato sin dal 23 novembre 2020 al Comune di Allumiere richiesta di utilizzo della loro graduatoria, sebbene a quell'epoca non solo non fosse stata ancora approvata una graduatoria, ma non fosse nemmeno conclusa la procedura.

Il Comune di Tivoli, in data 30 dicembre 2020, ha assunto quattro dipendenti dalla graduatoria di Allumiere: Silvia Cardaccio, Micaela Domenica Carlini, Francesca Maria Carlini e Lidia Proietti, rispettivamente posizionate al numero 38, 39, 40 e 43 della graduatoria. Tra Carlini e Proietti erano collocate due sorelle chiamate dal Comune di Guidonia; Sestili Alessandro, al n. 44, fu chiamato dal Consiglio della Regione Lazio senza che fossero previamente interpellati gli idonei che si erano collocati in una posizione precedente. I candidati posizionati nelle tre posizioni successive, invece, furono convocati e poi assunti dallo stesso Comune di Guidonia. Non si spiega, quindi, come quest'ultimo ente municipale abbia potuto interpellare sei candidati, saltare i successivi quattro, che sarebbero stati chiamati dal Comune di Tivoli e dalla Regione Lazio e consultarne altri tre nelle posizioni successive. La richiesta di utilizzo della graduatoria non appare casuale nemmeno nei tempi: Tivoli sottoscrisse la convenzione il 29 dicembre, ma i nominativi furono inviati da Allumiere già in data 18 dicembre, data in cui si sarebbe dovuto creare l'incastro con le richieste del Consiglio regionale, di Guidonia, Anguillara e così via.

La vicenda che dà adito a maggiori perplessità è quella del Comune di Civitavecchia, presso il quale furono assunti, con determinazione dirigenziale n. 4279 del 22 dicembre 2020, avente decorrenza dal 28 dicembre 2020, la sig.ra Claudia Pasquini, il sig. Marco Pistelli e il sig. Massimiliano Magri. Il 24 dicembre, tuttavia, il Magri comunicò l'intenzione di rinunciare all'assunzione. Frattanto, il dirigente delle

risorse umane del Consiglio regionale, Fabio Pezzone, chiese al dott. Mori, con messaggio di posta elettronica istituzionale (e non posta elettronica certificata) del 24 dicembre, ore 11:14, l'indicazione di un ulteriore nominativo da contattare per l'assunzione presso l'ente territoriale. Lo stesso 24 dicembre, infatti, una degli idonei che erano stati convocati dal Consiglio regionale, Alexandra Canestrari, aveva comunicato la propria indisponibilità all'assunzione. Sicché, si creò una fortunata coincidenza che consentì uno scambio: da un lato la Canestrari fu inviata a Civitavecchia, nonostante fosse posizionata al numero 30 della graduatoria e prima di lei vi fossero altri candidati; dall'altro, Magrì fu assunto dal Consiglio regionale.

In definitiva, il giorno 24 dicembre 2020 il Comune di Civitavecchia predispose apposita determina avente a oggetto l'accettazione delle dimissioni di Magrì, comunicò al Comune di Allumiere la suddetta determinazione e chiese di poter acquisire un nuovo nominativo; contestualmente, anche il Consiglio regionale per il Lazio chiese ad Allumiere di attingere ancora alla graduatoria, stante la mancata accettazione della Canestrari. Nello stesso giorno, pertanto, il Comune di Allumiere si attivò tempestivamente, da un lato inviando il nominativo di Magrì alla Regione e, dall'altro, suggerendo a Civitavecchia il nominativo della Canestrari; la Regione e il Comune di Civitavecchia contattarono gli idonei per l'assunzione e questi ultimi accettarono. Il tutto avvenne, senza intoppi, nella giornata del 24 dicembre: una straordinaria solerzia e una stupefacente efficienza!

In definitiva, il risultato dell'intera operazione fu la collocazione dei residenti ad Allumiere vicino casa, della segretaria particolare del Sindaco di Ladispoli nello stesso Comune, dei residenti a Civitavecchia nella predetta città, degli amministratori locali vicini ai membri dell'ufficio di Presidenza al Consiglio regionale, del

candidato idoneo che aveva rapporti stretti con il Sindaco di Guidonia nel predetto Comune, dei due ciociarì nel luogo piú vicino a casa e della candidata residente a Manziana al Comune di Anguillara, a soli 7,5 km.

La distribuzione dei nominativi inseriti in graduatoria (peraltro mai approvata e, di conseguenza, da intendersi come non definitiva) sulla base di criteri (apparentemente) casuali si pone in aperto contrasto con il quadro normativo di riferimento. L'art. 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare, prevede la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Allumiere non pubblicò mai la graduatoria, tantomeno aggiornata rispetto ai disposti scorrimenti, né la trasmise mai alle amministrazioni che fecero richiesta di utilizzarla. Tale circostanza è stata confermata, nell'ambito dell'istruttoria avviata dalla Commissione trasparenza, dal sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che ha dichiarato di non essere mai entrato in possesso della graduatoria definitiva, né di aver stipulato un accordo con l'amministrazione alla graduatoria della quale aveva attinto.

Al Consiglio regionale del Lazio, in luogo della graduatoria definitiva, fu trasmesso un semplice specchietto che indicava il nome dei candidati da contattare con il relativo punteggio ottenuto, senza che vi fosse indicata la rispettiva posizione in graduatoria, né l'aggiornamento della stessa in relazione all'eventuale avvenuto scorrimento in seguito alla conclusione di accordi con altre amministrazioni.

In altre parole, nessun ente tra quelli che avevano chiesto ad Allumiere di attingere alla graduatoria di concorso ricevette la graduatoria definitiva, che non fu mai pubblicata nemmeno sul sito istituzionale del Comune, e le assunzioni furono effettuate sulla base

di un elenco ristretto di nomi che Allumiere trasmetteva a suo piacimento senza avere l'elenco completo delle posizioni in graduatoria.

È evidente che tale irrituale modalità di gestione della procedura, unita alle condotte illecite poste in essere nell'ambito del concorso, non possa in alcun modo essere considerata casuale, ma debba essere ricondotta a un più ampio disegno animato, come detto, da una tanto spregiudicata quanto inammissibile logica di spartizione di posti nell'ambito del pubblico impiego; spartizione che non può non costituire il preludio di una inevitabile situazione di degrado generalizzato dell'azione amministrativa.

L'esecutore materiale dell'intera operazione risulta essere, con ogni evidenza, il responsabile del servizio del personale del Comune di Allumiere, Andrea Mori, il quale, dopo essersi adoperato per procurare ai suoi favoriti l'idoneità al concorso, non si limitò a stipulare accordi con altre amministrazioni al fine di assicurare ai predetti l'assunzione, ma addirittura selezionò gli idonei da comunicare, di volta in volta, all'ente che ne facesse richiesta a seconda dei legami che i medesimi intrattenevano con l'amministrazione richiedente, in spregio ai richiamati principi di trasparenza e imparzialità.

2. Il danno.

Le condotte sopra delineate hanno dato luogo a una procedura selettiva palesemente illegittima, avuto riguardo alla dimostrata violazione, da parte degli odierni invitati, delle regole dell'imparzialità, della concorsualità e del buon andamento; vi sono, tuttavia, elementi che suffragano la conclusione secondo la quale tale procedura, oltre che illegittima, presenta anche caratteri di illiceità, avendo cagionato un danno ingiusto all'amministrazione.

Tale danno si è tradotto, anzitutto, in un danno da disservizio, derivante dall'esercizio illecito di pubbliche funzioni (Corte conti, Sez. TAA, 5 marzo 2021, n. 9) da parte dei componenti della Commissione, i quali, contravvenendo agli obblighi derivanti dal rapporto di servizio instaurato con l'amministrazione, hanno frustrato il fine pubblico al quale il procedimento selettivo è naturalmente ispirato, vale a dire la scelta dei migliori secondo meccanismi di assoluta trasparenza, impedendo il raggiungimento, sotto il profilo qualitativo, delle utilità ordinariamente ritraibili dal lavoro di un dipendente pubblico e rendendo, di fatto, priva di utilità la spesa sostenuta dal Comune di Allumiere per la corresponsione delle rispettive indennità.

La suddetta voce di danno, ad avviso della Procura, deve essere quantificata tenendo conto dell'importo complessivo delle indennità e degli emolumenti percepiti dagli odierni invitati nel periodo di commissione degli illeciti, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.

Tali somme, secondo quanto risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore III del Comune di Allumiere (proprio il dott. Andrea Mori) n. 180 del 27 dicembre 2020, ammontano complessivamente a € 4.000,00 per quanto concerne i compensi corrisposti ai dott.ri Rapalli e Bucci, impegnati tuttavia anche in altra Commissione, e a € 700,00 per la dott.ssa Valentina De Vietro. Con riferimento alle spese per i pasti, con determinazione n. 179 del 23 dicembre 2020 il Responsabile del Settore III Andrea Mori approvò un rimborso di € 678,00 in favore di se stesso, quale Presidente della Commissione del concorso per istruttore amministrativo (profilo C1). Quanto, infine, alle competenze di spettanza di Mori quale Responsabile del Settore III del Comune di Allumiere dal marzo al dicembre 2020, le buste paga trasmesse dall'Ente locale attestano il versamento di una somma pari a € 9.742,09.

In conclusione, il danno da disservizio imputabile, in via solidale, ai commissari e alla sig.ra De Vietro e conseguente alla rottura del sinallagma contrattuale ammonta, complessivamente, a € 8.249,05, corrispondente alla somma di € 2.700 per i compensi ai commissari, di € 678,00 a titolo di rimborso spese al Presidente della Commissione e di € 4.871,05, pari al 50% della retribuzione percepita dal dott. Mori nella qualità di Responsabile del Servizio III, nonché di Presidente della Commissione, nel periodo compreso tra il marzo e il dicembre 2020.

Le condotte antigiuridiche ascrivibili agli odierni invitati hanno altresì cagionato alla Regione Lazio un danno da indebita erogazione di denaro a personale non qualificato, nella misura in cui hanno consentito l'assunzione di candidati che, in assenza del contributo agevolatore illecito dei presunti responsabili, non avrebbero potuto conseguire l'idoneità al concorso, non avendo superato la prova preselettiva che avrebbe consentito loro l'accesso alle prove selettive vere e proprie. Tale circostanza introduce e rafforza la presunzione della mancata adeguatezza della prestazione resa dai predetti candidati agli ordinari livelli di efficienza connessi all'attività del prestatore di lavoro che sia munito dei requisiti di legge per il profilo ricoperto.

Nel caso di specie, invero, dalla effettiva, seppur dissimulata, inidoneità dei predetti soggetti riportata nella prova preselettiva deve di per sé desumersi la mancanza, da parte dei medesimi, dei requisiti professionali minimi del profilo richiesto, con conseguente inutilità delle relative retribuzioni sinora erogate. La relativa remunerazione, pertanto, ha ecceduto la qualità e quantità delle energie effettivamente prestate (*ex multis*, Sez. Terza Appello, n. 522/2013).

In altre parole, l'accertata inidoneità del lavoratore assunto con la

figura professionale descritta dal profilo di appartenenza costituisce un elemento impeditivo dell'instaurarsi - prima ancora che del regolare funzionamento - del sinallagma tra prestazione e controprestazione, non avendo esse alcun giustificato legame, per cui deve ritenersi che l'intera retribuzione sia stata illecitamente erogata e che sia provato il danno derivante dall'illegittima assunzione medesima, corrispondente all'intero importo della retribuzione effettivamente erogata (Corte conti, Sez. Lazio, 9 luglio 2015, n. 449).

Risulta dagli atti che il Consiglio della Regione Lazio ha assunto, tra gli altri idonei collocati nella graduatoria del concorso da istruttore amministrativo del Comune di Allumiere, due soggetti che, in assenza delle condotte illegittime dei componenti della Commissione, non avrebbero potuto sostenere le prove selettive e dunque riportare un'idoneità. Le retribuzioni corrisposte nel periodo compreso tra il dicembre 2020 e il marzo 2022, rispettivamente, ammontano a € 35.558,92 per Pietra Marmorale e a € 37.003,6 per Aru Andrea.

Il danno complessivamente subito dalla Regione Lazio è, pertanto, pari a € 72.562,52, del quale dovranno rispondere gli odierni invitati in via solidale, attesa la connotazione marcatamente dolosa delle condotte ai medesimi contestate.

Resta ferma ogni diversa quantificazione ritenuta di giustizia.

3. Nesso causale

Le condotte illecite sopra descritte sono eziologicamente correlate al danno subito sia dal Comune di Allumiere, sia dal Consiglio della Regione Lazio. Se, invero, la procedura concorsuale indetta dal Comune di Allumiere non fosse stata illegittima (e illecita), non si sarebbe rivelata priva di utilità la spesa sostenuta dal Comune di Allumiere per lo svolgimento della selezione. Alla concatenazione

causale innescata dalle predette condotte antigiuridiche si è inoltre aggiunta, la condotta concorrente del Mori, il quale, al fine di portare a compimento lo spregiudicato disegno di favorire alcuni candidati, stipulò accordi con le amministrazioni richiedenti proponendo i nomi degli idonei sulla base di criteri di personale convenienza; con l'effetto di assumere soggetti radicalmente privi dei requisiti per divenire titolari di un rapporto di pubblico impiego.

4. L'elemento soggettivo della responsabilità

Dalle stesse modalità di realizzazione delle condotte antigiuridiche di sopra illustrate risulta provata la natura marcatamente dolosa dell'elemento soggettivo ascrivibile agli odierni invitati.

I contatti telefonici intercorsi con i candidati nel periodo del concorso e le dichiarazioni di alcuni di essi in ordine sia alla circostanza di aver ricevuto da Mori le domande di esame sia alla richiesta, da parte del medesimo, di indicazioni in merito alla disponibilità ad essere assunti da altre amministrazioni rappresentano prove incontrovertibili del tentativo del Presidente della Commissione di condurre l'andamento della selezione secondo un preciso disegno, consistente nell'agevolare i suoi candidati "protetti" al fine di procurare loro l'idoneità e l'assunzione presso l'amministrazione preferita.

L'elemento soggettivo del dolo, peraltro, accomuna il Mori agli altri componenti della Commissione e alla moglie Valentina De Vietro in relazione alle gravi illiceità commesse nel corso della selezione, atteso che le palesi violazioni del bando di gara e gli artifici adottati al fine di agevolare alcuni candidati non potevano non presupporre, da parte dei commissari, una condivisa e compiuta rappresentazione dell'antigiuridicità delle loro condotte, nonché la conseguente

accettazione del rischio di cagionare un danno all'amministrazione di appartenenza e alle altre amministrazioni coinvolte.

Analogamente, rispetto alla condotta consistente nella distribuzione degli idonei tra le amministrazioni richiedenti senza seguire l'ordine della graduatoria, non può negarsi che il Mori abbia agito nella compiuta rappresentazione dell'antigiuridicità della propria condotta, in palese contrasto con principi generali ben conosciuti da chi opera nell'ambito dell'amministrazione, e nella volontà di portare a compimento il suo disegno originario, quello di forzare gli esiti della procedura selettiva al fine di procurare ai candidati suoi protetti un rapporto di pubblico impiego.

In conclusione, allo stato degli atti istruttori, ferma ogni rivalutazione all'esito del contraddittorio nella presente fase pre-processuale anche in termini di diversa determinazione dell'addebito personale, ad avviso della Procura regionale si ravvisano sussistenti in capo agli odierni invitati i presupposti richiesti dall'art. 1 della l. 20/1994, per la contestazione di responsabilità risarcitoria amministrativo-contabile in relazione al danno erariale arrecato al patrimonio del Comune di Allumiere e della Regione Lazio:

- il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il fatto dannoso, essendo gli odierni invitati componenti della Commissione del concorso per il reclutamento unità di personale indetto dal Comune di Allumiere;
- la condotta anti-doverosa produttiva di pregiudizio erariale;
- il complessivo danno erariale ingiustamente cagionato al Comune di Allumiere, pari ad **€ 8.249,05**, oltre rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e interessi legali dalla data dell'evento lesivo al

saldo effettivo, contestato in questa sede secondo i suindicati criteri, e alla Regione Lazio, pari a € 72.562,52, oltre rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e interessi legali dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo;

- il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il comportamento antidoveroso posto in essere, nell'esercizio di pubblica funzione, atteso che il danno erariale risulta diretta ed immediata conseguenza delle condotte in contestazione;

- l'elemento soggettivo del dolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il sottoscritto Sostituto Procuratore Generale, nell'interesse della legge, nonché del Comune di Allumiere e della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 67 dell'All. 1 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile,

INVITA

MORI Andrea (C.F. MRONDR67E18C773L), nato il 18 maggio 1967 a Civitavecchia (RM) e ivi residente in Via Terme di Traiano, n. 38;

BUCCI Elpidio (C.F. BCCLPD69C01A449J), nato ad Artena (RM) il 1° marzo 1969 e residente in Frascati (RM), alla A. Diaz, n. 17;

RAPALLI Riccardo, (C.F. RPLRCR70A17H501S), nato a Roma il 17 gennaio 1970 e residente in Bracciano (RM), alla Via degli Aceri, n. 22;

DE VIETRO Valentina, (C.F. DVTVNT90L46L219C), nata a Torino il 6 luglio 1990 e residente in Civitavecchia (RM), alla Via Terme di Traiano, n. 38

a depositare nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla notifica del presente atto le loro deduzioni ed eventuali documenti presso la Segreteria di questa Procura Regionale della Corte dei conti per il

Lazio, in Roma, Via Baiamonti n. 25, ovvero all'indirizzo PEC lazio.procura@corteconticert.it, facendo espresso riferimento al procedimento n. I00203/2021, con l'avvertenza che, nello stesso termine, potranno chiedere di essere sentiti personalmente ai sensi dell'art. 67, co. 2, Codice di giustizia contabile.

Il presente atto vale quale costituzione in mora per i fatti e le contestazioni ivi contenute, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c., intimandosi, a tale scopo, ai destinatari il risarcimento dei danni tutti specificati in premessa a favore dell'Amministrazione danneggiata (Comune di Allumiere, Regione Lazio).

Si informa che i destinatari del presente invito a dedurre potranno accedere, ai sensi dell'art. 71 dell'All.1 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, al fascicolo istruttorio, contenente i documenti posti a base della contestazione, depositato presso la Segreteria della Procura.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) atti trasmessi a questa Procura dal Comune di Allumiere (prot. Proc. Lazio n. 6692 del 14 maggio 2021);
- 2) atti trasmessi a questa Procura dal Consiglio regionale per il Lazio (prot. Proc. Lazio n. 7152 del 24 maggio 2021);
- 3) atti trasmessi a questa Procura dall'Autorità giudiziaria penale (prot. Proc. Lazio n. 11355 del 2 settembre 2021);
- 4) decreto di audizione e contestuale invito a presentarsi per FELICI Cinzia del 24 settembre 2021;
- 5) decreto di audizione e contestuale invito a presentarsi per RAPALLI Riccardo del 5 novembre 2021;
- 6) decreto di audizione e contestuale invito a presentarsi per BUCCI Elpidio del 5 novembre 2021;

- 7) decreto di audizione e contestuale invito a presentarsi per PASQUINI Antonio del 5 novembre 2021;
- 8) decreto di audizione e contestuale invito a presentarsi per MORI Andrea del 5 novembre 2021;
- 9) decreto di audizione e contestuale invito a presentarsi per SGAMMA Emanuela del 25 novembre 2021;
- 10) decreto di audizione e contestuale invito a presentarsi per BUONANNO Stefania del 2 dicembre 2021;
- 11) documentazione trasmessa dal Consiglio regionale del Lazio (prot. Proc. Lazio n. 10319 del 19 luglio 2022);
- 12) documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Civitavecchia (prot. Proc. Lazio n. 4126 del 23 marzo 2022);
- 13) ulteriore documentazione trasmessa dal Comune di Allumiere (prot. Proc. Lazio n. 10207 del 15 luglio 2022);
- 14) annullamento parziale graduatoria (prot. Proc. Lazio n. 10497 del 25 luglio 2022);
- 15) verbale di audizione personale SGAMMA Emanuela con allegati (prot. Proc. Lazio n. 15696 del 30 novembre 2021);
- 16) verbale di audizione personale PASQUINI Antonio (prot. Proc. Lazio n. 14979 del 18 novembre 2021);
- 17) verbale di audizione personale BUSCHINI Mauro con allegati (prot. Proc. Lazio n. 15647 del 30 novembre 2021);
- 18) verbale negativo MORI Andrea (prot. Proc. Lazio n. 14732 del 12 novembre 2021);
- 19) verbale di audizione personale RAPALLI Riccardo (prot. Proc. Lazio n. 14852 del 16 novembre 2021);
- 20) verbale di audizione personale BUCCI Elpidio (prot. Proc. Lazio n. 14854 del 16 novembre 2021);

- 21) verbale di audizione personale FELCI Cinzia (prot. Proc. Lazio n. 12976 del 6 ottobre 2021);
- 22) verbale di audizione personale BUONANNO Stefania con allegati (prot. Proc. Lazio n. 16035 del 7 dicembre 2021);
- 23) documentazione trasmessa dal consiglio regionale del Lazio (prot. Proc. Lazio n. 5648 del 14 aprile 2022);
- 24) decreto di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 60, comma 5, c.g.c.

Roma, 1° agosto 2022

Il Procuratore Regionale

Dott. Pio Silvestri



PIO SILVESTRI
CORTE DEI CONTI
01.08.2022 10:47:31
CMT+02:00

Il Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa Emanuela Rotolo



EMANUELA ROTOLO
CORTE DEI CONTI
01.08.2022 11:41:32 GMT+01:00